

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3542

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata LICATINI

Modifica all’articolo 10 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, in materia di incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali per i condannati per reati ambientali commessi nell’esercizio della carica di sindaco

Presentata il 30 marzo 2022

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, adottato a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (cosiddetta legge Severino), disciplina la materia dell’incandidabilità e prevede il divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo in caso di sentenze definitive di condanna per delitti non colposi. Per fare un esempio, all’articolo 10, comma 1, si fa riferimento a coloro che, avendo riportato una condanna definitiva per i delitti di associazione di tipo mafioso [lettera a)], o avendo commesso reati contro la pubblica amministrazione [lettera c)], non possono né candidarsi a determinate elezioni, né tantomeno rivestire le relative cariche.

L’ipotesi che la presente proposta di legge vuole mettere in evidenza come presupposto di incandidabilità è quella in cui un amministratore locale si renda colpe-

vole di violazione delle normative ambientali. È risaputo che, proprio per via di simili violazioni, nei confronti del nostro Paese sono già state avviate numerose procedure d’infrazione da parte della Commissione europea e le condanne che ne sono derivate hanno imposto pesanti sanzioni. Un caso emblematico è senz’altro quello della depurazione delle acque reflue, una problematica che ha provocato la terza condanna nel mese di ottobre 2021 in ragione dell’inadempimento di più di 600 comuni italiani.

Oltre a questi aspetti, c’è da considerare anche il valore che politica e società civile riconoscono alla tutela ambientale. Il discorso sull’ambiente ha infatti assunto sempre più importanza negli ultimi anni, ponendosi al centro delle politiche di intervento nazionale ed europeo e costituendo uno dei temi maggiormente sentiti anche

tra i giovani. L'ambiente, insomma, è un bene giuridico che cittadini e rappresentanti delle istituzioni cominciano, oggi più che in passato, ad avvertire e curare come tale, un interesse pubblico inderogabile da proteggere attraverso elevati livelli di salvaguardia.

È per questo che è necessario prevedere l'incandidabilità dei soggetti che, nella qualità di amministratori locali, si siano resi responsabili o complici dei danni perpetrati all'ambiente. Nel corso degli anni,

indifferenza e superficialità sono state le prime cause delle forme più devastanti di inquinamento, e già da tempo ne stiamo pagando le conseguenze in termini sia ambientali sia economici. L'ambiente e il rispetto della normativa nazionale ed europea in materia sono aspetti fondamentali che rientrano nei valori garantiti dalla Costituzione e influiscono sui più importanti diritti dei cittadini. È dovere delle istituzioni garantirne sempre e comunque la tutela.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*f-bis*) coloro che, ricoprendo la carica di sindaco, hanno contribuito, con condotte omissive o commissive, dolose o colpose, al verificarsi di reati ambientali o comunque a questi connessi accertati anche tramite sentenza di primo grado, per un periodo di dieci anni dall'accertamento della relativa responsabilità ».

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



18PDL0183120